



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Marcello Iacubino Consigliere

Luigia Iocca Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4065/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti della sig.ra Marica FELLA, c.f. FLLMRC79C54C034G, nata a Cassino (FR) il 14/3/1979 e residente a Pozzilli in via Roma, n. 26; rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Pardo, c.f. DPRSVT63R20F839Y, presso il cui studio legale è domiciliata a Campobasso in via Crispi, n. 1/C; il difensore chiede di ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec salvatore.dipardo@legalmail.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 18/9/2025, svoltesi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del Pubblico

Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Maria Stella Iacovelli, nonché l'avv. Salvatore Di Pardo per la convenuta;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 2/4/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig. Marica FELLA per sentirla condannare al pagamento, in favore del Comune di Pozzilli, della somma complessiva di euro 24.114,35, come risarcimento del danno ritenuto derivante dall'adozione di provvedimenti nei confronti di una dipendente comunale.

La notizia di danno è costituita da una segnalazione del 13/2/2019, con la quale la dipendente attinta dal provvedimento in contestazione rappresentava di essere stata destinataria di condotte ritenute vessatorie e mobbizzanti, di procedimenti disciplinari e di un demansionamento con contestuale, ritenuta, sottrazione di mansioni affidate ad altri.

Avviata l'attività istruttoria, il pubblico ministero otteneva – tra gli altri documenti menzionati in citazione – la sent. n. 164/2024 con la quale il Tribunale di Isernia aveva dichiarato *“che la ricorrente [...] era stata assoggettata a demansionamento dal 5 novembre 2016 al 1° aprile del 2023; per l'effetto condannava il Comune di Pozzilli a risarcire alla ricorrente il danno morale soggettivo liquidato in euro 20.000 oltre interessi legali”*.

Destinataria del rituale invito a dedurre da parte della Procura, la sig.ra FELLA ha dispiegato le proprie difese preprocessuali, mediante scritti del 7/1/2025, che tuttavia non hanno mutato l'impostazione accusatoria.

Affermata la sussistenza del rapporto di servizio e del nesso di

causalità, il pubblico ministero ha approfondito gli aspetti argomentativi inerenti alla condotta della convenuta, anche con riferimento alle difese svolte in fase deduttiva. A tal proposito, ha sottolineato che *la questione del demansionamento da istruttore contabile a bibliotecaria “non può essere incisa, minimizzata o “azzerata” da questioni ulteriori, separate e diverse [...] quali i giudizi di responsabilità amministrativa subiti in passato dalla” dipendente demansionata. Altresì prive di fondamento sarebbero, per parte attrice, le argomentazioni preprocessuali della convenuta circa “un asserito e presunto risalto dato alla biblioteca e al ruolo della bibliotecaria, da parte dell’ente o del Sindaco dello stesso”, che al contrario sarebbero “tese a cercare di convincere della bontà o legittimità di decisioni adottate, al fine di far dichiarare l’insussistenza del demansionamento”*. In proposito, la Procura ha sostenuto che la convenuta avrebbe anzi implicitamente ammesso la propria colpa quando – in fase deduttiva - ha affermato di avere *“forse erroneamente [ipotizzato] che le mansioni inerenti al servizio bibliotecario fossero compatibili e/o equivalenti a quelle che svolgeva la [dipendente] nel frangente”*.

Sotto il profilo del nesso causale, ha altresì sostenuto che solo il provvedimento con cui concretamente la sig.ra FELLA aveva assegnato la dipendente alle funzioni di responsabile della biblioteca avrebbe causato il danno, non rilevando invece le precedenti delibere di consiglio e di giunta comunale con le quali si istituiva la biblioteca e si delineava il relativo servizio. Queste ultime delibere, infatti, non disponevano sulla assegnazione della dipendente alla biblioteca. La materiale condotta demansionante sarebbe stata posta in essere, perciò, solo dalla convenuta giacché *“la causa principale del demansionamento vada individuata [...] nell’atteggiamento assunto*

dalla [...] FELLA, superiore diretto di Ricchiuti, che rappresentava il datore di lavoro dell'Ente Locale, atteso che alla sua responsabilità generale in merito alla gestione del personale si è accompagnata, nel caso di specie, una sua netta presa di posizione finalizzata – a fronte delle sollecitazioni provenienti dal Consiglio e dalla Giunta comunali in ordine alla riattivazione del servizio di biblioteca – all'allontanamento della [dipendente] che, fino a quel momento, era stata dipendente assegnata al Settore finanziario e tributi". A tal proposito, ha ribadito che nel giudizio civile il Comune era stato condannato per l'inesatto adempimento, come datore di lavoro, della prestazione nei confronti della dipendente ritenuta demansionata. Conseguentemente, poiché il concreto esercizio dei poteri datoriali è avvenuto mediante il provvedimento adottato dalla sig.ra FELLA, a quest'ultima vanno attribuiti gli effetti sfavorevoli della soccombenza civile.

La qualificazione della condotta ascritta alla convenuta è di natura dolosa, avendo parte attrice ritenuto che costei abbia "con coscienza e volontà agito per demansionare la dipendente, allontanare dalla sede Comunale la [...] e creare una situazione di isolamento a pregiudizio della stessa". In subordine, ed in considerazione del ruolo, sussisterebbe quantomeno il requisito della colpa grave, in quanto la sig.ra FELLA avrebbe agito "con grave noncuranza e imperizia nell'adozione degli atti che [...] hanno determinato il demansionamento, l'allontanamento e l'isolamento della [...], generando [...] il legittimo diritto al risarcimento del danno".

Il danno è quantificato nell'intero esborso affrontato dal Comune, e dunque nella misura di euro 24.114,35, comprensivi sia del risarcimento disposto dal giudice civile sia delle spese di quel giudizio.

La Procura ha quindi concluso chiedendo la condanna della

convenuta al pagamento della somma sopra specificata.

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 9/9/2025, si è costituita la sig. Marica FELLA che, ripercorsi i fatti di causa, ha escluso che possa riconoscersi alcuna responsabilità a suo carico. Ha precisato che la scelta di collocare la dipendente presso il servizio bibliotecario comunale sarebbe attribuibile esclusivamente al Comune di Pozzilli quale ente, ed in particolare alle delibere approvate collegialmente dal consiglio e dalla giunta comunali, nell'ottobre/novembre 2018. Questi atti, nella tesi difensiva, *"circoscrivevano, invero determinavano, l'operato della convenuta"*. Essa, infatti, non avrebbe fatto altro *"che portare ad esecuzione le delibere collegiali [...] attenendosi rigorosamente a quanto in esse stabilito (attivare il servizio bibliotecario comunale; assegnarvi un dipendente dell'area almeno di categoria C; assegnarvi l'unico dipendente presente nell'area di cui era responsabile)"*. In particolare, la nota di assegnazione al servizio bibliotecario comunale non esprimerebbe alcun potere decisionale, ma rappresenterebbe l'esecuzione di quanto già stabilito dall'ente in sede collegiale.

Alla luce di questa premessa, la convenuta ha contestato il mancato coinvolgimento – nel presente giudizio – dei soggetti che hanno adottato i provvedimenti consiliari e giuntali, in assenza dei quali non sarebbe potuto esistere neanche il proprio.

L'argomentazione suddetta è stata proposta anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, ritenendo la convenuta che una contestazione a titolo di dolo non potrebbe che coinvolgere tutti i supposti partecipanti all'accordo dolosamente preordinato al demansionamento. Ha osservato, infatti, che *"senza la compartecipazione degli organi collegiali, mai [...] avrebbe*

potuto portare a termine il proprio intento di «demansionare la dipendente, allontanare dalla sede comunale la rag. Ricchiuti e creare una situazione di isolamento a pregiudizio della stessa»”.

Ha evidenziato, quanto al nesso causale, che ella non avrebbe potuto in alcun modo prevedere che la dipendente avrebbe attivato un contenzioso lavoristico sul provvedimento di assegnazione al servizio biblioteca, opinando altresì che tale contenzioso si sarebbe peraltro concluso con la condanna dell'ente comunale e non dei suoi agenti individualmente. Perciò, nella tesi difensiva, neppure il Tribunale di Isernia avrebbe ritenuto la sig.ra FELLA personalmente responsabile del demansionamento, attribuendo al contrario l'onere risarcitorio all'ente in quanto tale.

Ha concluso chiedendo *“In via principale: - Dichiarare la Sig.ra Marica Fella esente da ogni responsabilità per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa-contabile, sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo, e per effetto assolvere la convenuto da ogni addebito [...]. In via graduata: Ripartire il presunto danno erariale fra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda oggetto di giudizio, seppur non evocati in giudizio, in considerazione della responsabilità e dell'apporto di ciascuno, e per l'effetto ridurre l'entità del danno erariale richiesto all'odierna convenuta. Ridurre il danno richiesto all'odierna convenuta in applicazione del potere riduttivo e in valutazione equitativa delle circostanze in atti. Con condanna alle spese di lite”.*

All'udienza del 18/9/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Maria Stella Iacovelli e l'avv. Salvatore Di Pardo per la convenuta. Entrambi hanno argomentato come da verbale riportandosi ai propri scritti, delle cui conclusioni hanno

chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è infondata e perciò deve essere respinta.

L'impianto accusatorio è basato sull'assunto che l'assegnazione della dipendente M.R. al servizio biblioteca – avvenuto con ordine di servizio della sig.ra FELLA in data 5/11/2018 – costituisse un demansionamento e che a tale fine fosse dolosamente preordinata, nonché causalmente adeguata, la condotta dell'odierna convenuta.

I due argomenti non si possono condividere. La valutazione del giudice civile – che qualifica demansionamento il passaggio *“da istruttore contabile a bibliotecaria”* – non trova riscontro né nella regolazione interna dell'ente, né nella contrattazione collettiva, né nella giurisprudenza maggioritaria. Ad ogni buon conto, non vincola il collegio.

La sig.ra M.R. – per effetto di un accordo conciliativo antecedente ai fatti di causa – era inquadrata nella categoria C, profilo economico C5, qualifica di istruttore, in base alla classificazione stabilita nel c.c.n.l. del 31/3/1999. Nel sistema precedente, strutturato sulle qualifiche funzionali *ex all.* A d.p.r. n. 347/1983, tale inquadramento corrispondeva ad un livello VI. Nel sistema successivo, basato dal 2023 sul c.c.n.l. del 16/11/2022, la classificazione del personale è articolata in aree ed a quella di *“istruttore”* è ascrivibile la corrispondenza.

Nel solco di questa classificazione contrattuale nazionale, con le pertinenti declaratorie delle mansioni, la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che già la funzione di addetto bibliotecario rientrasse nella VI

qualifica funzionale, quando non nella VII, e successivamente nell'area C (v., *inter alia*, T.a.r. Molise, sent. n. 57/1992; T.a.r. Lazio, Sez. II, sent. n. 1265/1988; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 790/2015; Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24758/2018).

Il regolamento della biblioteca comunale di Pozzilli rispecchiava tale orientamento, stabilendo all'art. 6 che il personale da assegnare al servizio dovesse rientrare *“almeno nella categoria C”* e che dovesse aver cura, tra le altre cose, di *“essere responsabile del buon funzionamento della Biblioteca, curando l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari; [...] dare attuazione al programma di attività culturali, ove presente, anche nell'ambito del sistema bibliotecario; [...] regolamentare il buon andamento del funzionamento con il pubblico”*, tutte attività pienamente coerenti con la declaratoria delle mansioni del profilo contrattuale C5.

Queste circostanze vanno inoltre coordinate con due deliberati collegiali: la delibera di consiglio comunale del 17/10/2018 e quella di giunta del 31/10/2018. La prima istituiva il servizio biblioteca, approvandone il regolamento di cui sopra si è detto; la seconda (alla cui adozione la convenuta odierna non ha partecipato, v. all. 13 deduzioni difensive) disponeva *“il passaggio dei servizi, ove è stata aggiunto il servizio bibliotecario comunale, dall'Area / Settore Amministrativo Demografico all'Area / Settore Economico Finanziario Tributi”*. Non è contestato che il settore tributi avesse quale unica dipendente la sig.ra M.R., di categoria C5.

L'ordine di servizio oggetto di causa costituisce autonomo esercizio dei poteri datoriali e non mero atto vincolato come vorrebbe la sig.ra FELLA. Chiarito questo, esso si inserisce comunque nel quadro giuridico ed

organizzativo di cui sopra, che non solo mostra la coerenza tra il profilo contrattuale della sig.ra M.R. e le mansioni a lei assegnate, ma non offre supporto probatorio all'ipotesi di una grave negligenza della convenuta. Né, a maggior ragione, può accogliersi la prospettiva di un disegno doloso i cui virtuali partecipanti, delle cui prodromiche condotte abbisognava evidentemente la realizzazione dell'ipotizzato demansionamento, non risultano neanche evocati in giudizio.

Per quanto restino sullo sfondo – non rientrando nella condanna civile per demansionamento, da cui origina il presente giudizio – vanno disattese anche le censure sul contesto vessatorio in cui la dipendente avrebbe prestato servizio. La sig.ra FELLA ha prodotto infatti, già in fase deduttiva, le certificazioni con cui il medico competente attestava l'idoneità e l'adeguatezza dei locali ove si svolgeva l'attività lavorativa della sig.ra M.R. e le allegazioni del pubblico ministero, in disparte i richiami alla sentenza del g.o., non offrono la prova del contrario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (v. art. 31, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il Comune di Pozzilli al rimborso delle spese legali in favore della convenuta sig.ra Marica FELLA, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/9/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 30 settembre 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Teresa Ciarallo

(firmato digitalmente)